

Atto normativo

Arcidiocesi Metropolitana di

Catanzaro-Squillace

Atto Normativo dell’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro- Squillace

Premessa

1. L’Azione Cattolica è presente dagli anni ‘60 nella Arcidiocesi Metropolitana, sia pure con alterne vicende ed è ripartita negli anni ‘70, con lo scopo di riprendere un cammino laicale alla luce delle novità proposte dal Concilio Vaticano II.
2. Nelle fila dell’AC della nostra Arcidiocesi sono cresciute figure esemplari di santi laici cristiani, la cui testimonianza è stata caratterizzata da un forte senso ecclesiale, dalla passione apostolica, da una profonda scelta educativa e missionaria nonché da una attenzione costante al cammino formativo dei laici . L’associazione prende l’impegno attraverso il suo Atto Normativo di tenerne viva la memoria, attraverso iniziative di ricerca, di promozione e di testimonianza.
3. Il presente Atto Normativo affonda le sue radici nel cammino di rinnovamento che l’ACI sta percorrendo in questi ultimi anni, con la profezia, l’umiltà e la tenacia di chi vuole essere contemporaneo al proprio tempo, incarnandosi, come presenza vitale e significativa, nei luoghi dell’oggi, nella completa adesione a Cristo e alla sua Chiesa.

PARTE PRIMA L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 1 Definizione e natura

1. L’Associazione diocesana di Azione Cattolica è costituita da quanti, bambini, ragazzi, giovani e adulti nella “Chiesa particolare” di Catanzaro-Squillace, aderiscono liberamente all’associazione condividendone lo stile di vita, di preghiera, di testimonianza nella società e nella Chiesa.
2. Essa offre il proprio “servizio” alla Chiesa in cui è inserita nonché il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione e nella corresponsabilità della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo, nel concreto della situazione storica.
3. L’Associazione diocesana è parte dell’unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa; essa è legata, inoltre, a tutte le altre associazioni diocesane da un vincolo di collaborazione e di solidarietà promuovendone nel contempo reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.

4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali; essa può proporre e riconoscere la formazione di associazioni interparrocchiali e di gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione, in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Più gruppi operanti nella diocesi per i medesimi fini possono essere collegati tra loro e costituire un Movimento diocesano.

Art 2 Sedi

1. L'Associazione diocesana di ACI dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace ha sede legale presso la Curia Arcivescovile Diocesana, in via dell'Arcivescovado n° 3.

Art 3 Presenza nella pastorale diocesana e parrocchiale

1. Consapevole e lieta per la nascita di diverse esperienze e proposte nella vita ecclesiale, nel solco del rinnovamento tracciato e portato avanti dal Concilio Vaticano II, l'AC si affianca, con passione, creatività ed operosità ai tanti carismi presenti nella vita e negli organismi pastorali. Il suo contributo particolare e insostituibile nella vita e nelle scelte pastorali diocesane e parrocchiali si esplica, in primo luogo, nella capacità di indicare percorsi nuovi da attuare per il rinnovamento della comunità in senso missionario, nel rispetto dei criteri indicati dal Magistero; A tal fine l'AC offre un laicato capace di volgersi con sguardo adulto alle esigenze dell'annuncio e della testimonianza cristiana nel territorio.
2. Nella tradizione dell'AC dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace è insito l'impegno attivo e profetico nella pastorale ordinaria: da sempre, soci e responsabili dell'AC hanno operato nei diversi settori della vita pastorale diocesana e parrocchiale.
3. L'AC è presente nella pastorale diocesana e parrocchiale con i propri rappresentanti, conformemente a quanto definito dagli statuti e dai regolamenti dei relativi istituti.
4. Nelle parrocchie e nelle zone pastorali dell'Arcidiocesi, l'Azione Cattolica si impegna attivamente in particolare per il funzionamento dei consigli pastorali, perché essi siano sempre più segno e strumento di comunione ecclesiale e rispondano alle finalità legate all'intuizione conciliare ed alle indicazioni del Sinodo diocesano.

Art 4 Rapporto con altre aggregazioni e movimenti

1. Sia a livello diocesano che parrocchiale, l'AC è segno e motore di comunione ecclesiale nelle comunità, particolarmente con e tra tutte le aggregazioni laicali presenti. Tale azione si esplica secondo le indicazioni volute dal Sinodo diocesano: accoglienza, conoscenza e stima reciproca, condivisione delle ricchezze e delle povertà di ciascuno, capacità di leggere insieme nel cuore degli uomini, per trovare il senso e le modalità di una comune missione nel territorio.
2. In tal senso, l'Azione Cattolica diocesana collabora attivamente nella Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, in cui è presente con propri rappresentanti democraticamente proposti ad triennium dal Consiglio diocesano. Quest' ultimi partecipano in modo attivo e propositivo alle attività promosse in sede di Consulta contribuendo al raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita.

Art 5 Adesione

1. L'adesione all'AC esprime nel rispetto dei ruoli, la particolare dedizione dei soci alla Chiesa diocesana e al suo cammino, in comunione con l'Arcivescovo e i parroci e nella corresponsabilità della vita ecclesiale e civile.
2. L'adesione all'associazione diocesana è personale e libera. Essa si esercita nelle forme e nei modi di cui agli art. 1-5 del Regolamento Nazionale. L'adesione dà diritto al socio di partecipare attivamente alla vita associativa, e di esprimere, ove previsto, il proprio voto; lo impegna inoltre a rispettare lo Statuto e i documenti normativi dell'associazione e gli obblighi in esso definiti.

Art 6 Scelte qualificanti dell'AC diocesana

1. L'Azione Cattolica italiana offre alla Diocesi la propria organizzazione e il proprio progetto formativo, per una proposta cristiana adulta nella fede e fortemente orientata alla missione nel quotidiano.
2. A tal fine l'AC dedica un'attenzione ed un impegno speciale alla missione educativa, perché a qualunque età, ad ogni persona possa essere proposta la misura alta della vita cristiana ordinaria, offrendo iniziative e percorsi affinché ogni aspetto della convivenza civile e delle scelte personali possa essere illuminato ed ispirato dal messaggio evangelico.
3. La missione dell'AC, nel particolare contesto territoriale dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, si caratterizza per una prassi pastorale che promuove una cultura della libertà e della responsabilità, della vita e del dono, della giustizia e del perdono, della legalità.

4. L'Associazione diocesana considera in modo unitario la famiglia, la scuola e il lavoro ambiti di missione privilegiati nel servizio ai soci e al territorio, sia per tradizione associativa sia per la particolare situazione locale.
5. L'AC rivolge un'attenzione particolare alla formazione umana e cristiana dei soci e dei responsabili: per raggiungere questo obiettivo, l'Associazione diocesana affianca, agli strumenti provenienti dal Centro Nazionale, percorsi e iniziative pensati per ogni fascia di età, in armonia con il cammino ordinario della Chiesa diocesana e con le iniziative parrocchiali e zonali. La cura della dimensione spirituale è prioritaria e centrale nella proposta formativa e specifica dell'Associazione.
6. I ragazzi e gli adolescenti sono destinatari particolari e privilegiati di percorsi formativi e di iniziative che li guidino a maturare un "sì" convinto al dono della vita nonché ad un'assunzione graduale della propria vocazione e presenza cristiana nella società.

PARTE II - VITA E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO

Vita associativa diocesana

Art. 7 Gli organi dell'Associazione diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente.

Art. 8 L'Assemblea diocesana

1. L'assemblea diocesana svolge i seguenti compiti:
 - a) approva i programmi triennali e annuali in accordo col Piano Pastorale della diocesi e secondo le linee programmatiche dell'Associazione nazionale;
 - b) all'inizio di ogni triennio elegge i membri del Consiglio diocesano e i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - c) discute e delibera in ordine alle altre questioni di rilevante interesse per la vita dell'Associazione.

2. L'assemblea diocesana è costituita:

- dai Presidenti delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
 - dai rappresentanti delle assemblee parrocchiali e interparrocchiali, eletti in rapporto alla consistenza numerica delle rispettive associazioni parrocchiali e interparrocchiali secondo le modalità specificate nel regolamento assembleare;
 - dai membri del Consiglio diocesano;
 - dai rappresentanti dei Gruppi e dei Movimenti di Azione Cattolica formalmente costituiti nella Diocesi, eletti secondo le modalità di cui all'art. 14.
3. Possono, altresì, partecipare all'Assemblea tutti i soci, senza diritto di voto.
 4. L'Assemblea Diocesana ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Diocesano.
 5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno cinque consigli parrocchiali.
 6. L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 9 L'Assemblea diocesana elettiva

1. L'Assemblea Diocesana elettiva si riunisce ogni tre anni per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano e dei rappresentanti diocesani all'Assemblea Nazionale.
2. Hanno diritto di voto i componenti di cui all'art. 8, del presente Atto Normativo.
3. L'Assemblea è presieduta da un socio maggiorenne che abbia diritto di voto, proposto dal Presidente diocesano ed eletto per alzata di mano. Essa è validamente costituita se sono presenti almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto al voto.
4. Prima dell'inizio delle votazioni, l'Assemblea elegge, sempre per alzata di mano, il seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da 4 scrutatori, tutti scelti tra persone non inserite nelle liste indicative dei candidati, di cui al comma successivo.
5. Per favorire la scelta dei consiglieri, fino a cinque giorni prima dell'Assemblea elettiva, i componenti della stessa possono presentare alla segreteria diocesana elenchi di persone disponibili a ricoprire tale incarico. Tali elenchi possono comprendere un numero massimo di 10 soci e devono essere sottoscritti da almeno 15 componenti l'Assemblea. Ogni socio può sottoscrivere un solo elenco. Gli elenchi hanno carattere indicativo, fermo restando il diritto di ogni socio ad essere eletto.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

7. Risulteranno eletti i soci che, per ogni fascia e articolazione, avranno riportato il maggior numero di preferenze, tenendo presente che tra gli eletti delle singole componenti (adulti, giovani, A.C.R.) devono essere rappresentati entrambi i sessi. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in età.
8. Le modalità di raccolta del voto vengono stabilite mediante il Regolamento che deve essere approvato con deliberazione del Consiglio diocesano uscente, prima dello svolgimento delle assemblee elettive parrocchiali e dell'assemblea elettiva diocesana.

Il Consiglio diocesano

Art.10 Funzioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano:

- a) ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana;
- b) predispone il programma annuale da sottoporre all'assemblea diocesana, coinvolgendo nella sua preparazione la realtà associativa;
- c) cura l'attuazione dei programmi triennali ed annuali approvati dall'Assemblea diocesana;
- d) formula la proposta, contenuta in una terna di nomi per la nomina del Presidente Diocesano da sottoporre alla decisione dell'Arcivescovo;
- e) elegge i quattro vicepresidenti (giovani e adulti), il responsabile ed il vice responsabile dell'ACR;
- f) nomina il segretario, l'amministratore e il delegato ai rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti nel territorio;
- g) nomina i due membri del comitato per gli affari economici, scegliendoli tra i soci che abbiano competenze in materia giuridica o tecnico-amministrativa.
- h) nomina i membri cooptati senza diritto di voto;
- i) nomina, ove opportuno, la coppia incaricata di curare l'attenzione particolare dell'Associazione alla pastorale familiare, che svolgerà il suo compito in stretta collaborazione con i giovani, gli adulti e l'ACR;
- j) delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- k) dispone la convocazione delle assemblee ordinarie ed elettive, nonché delle assemblee straordinarie, allorché lo richiedono particolari esigenze della vita associativa diocesana;
- l) definisce annualmente, su proposta della Presidenza Diocesana, le modalità di versamento dei contributi associativi che, nel rispetto dei principi e delle forme indicate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, consentano a tutti i soci una maggiore e più convinta partecipazione alla vita associativa. Esso favorisce, ancora, forme di adesione di tipo familiare e l'assunzione di diversi livelli di contribuzione, in relazione alle esigenze di sostentamento dell'Associazione diocesana.

Art. 11 Composizione del Consiglio diocesano

1. Sono componenti con diritto di voto del Consiglio diocesano i soci eletti dall'Assemblea diocesana elettiva in numero di 10 per il settore adulti , di 6 per il settore giovani e di 4 per l' ACR per un totale di 20 consiglieri ai quali si affiancheranno, se presenti, i segretari dei Movimenti formalmente costituiti, i membri di Presidenza che non siano già consiglieri.
2. Partecipano, inoltre, al Consiglio diocesano, senza diritto di voto: a) fino ad un massimo di 4 membri cooptati, con deliberazione resa a maggioranza, dallo stesso Consiglio, su proposta della Presidenza Diocesana, scelti tra i soci che abbiano rivestito incarichi associativi a livello diocesano, provenienti, preferibilmente, da zone pastorali della diocesi non rappresentate in consiglio; b) la coppia incaricata di curare l'attenzione alla pastorale; c) un responsabile per ciascun Movimento esterno; d) i soci eletti nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione Regionale; e) i presidenti parrocchiali, il responsabile diocesano del Sito web, e il delegato ai rapporti con le altre aggregazioni laicali presenti nel territorio qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità in funzione degli argomenti da trattare nell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza trimestrale ed è presieduto dal Presidente diocesano.
4. Nella prima riunione utile successiva allo svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva, il Consiglio provvede, con elezione a scrutinio segreto, all'indicazione della terna di nomi da sottoporre all'Arcivescovo per la nomina del Presidente Diocesano, nonché, con le medesime modalità, all'elezione dei quattro vicepresidenti, del responsabile e del vice responsabile dell'ACR;
5. Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il segretario e l'amministratore.
6. I consiglieri diocesani eletti che non dovessero partecipare a due sedute consecutive, senza giustificato motivo, verranno surrogati dai primi non eletti nei rispettivi settori di appartenenza.

Art. 12 La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza è composta dal Presidente diocesano, da 4 vicepresidenti (giovani e adulti), dal responsabile e dal vice responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore.

2. Due dei quattro vice presidenti dedicheranno particolare cura ai giovani e gli altri due agli adulti. Tutti e quattro coadiuveranno il Presidente nel coordinamento delle attività dell'associazione.
3. La Presidenza curerà, dandone puntuale attuazione, il programma approvato dal Consiglio Diocesano sulla base degli obiettivi e delle linee fondamentali decise dall'Assemblea diocesana.
4. La Presidenza attua le decisioni assunte dal Consiglio Diocesano ed ha la responsabilità della gestione ordinaria dell'Associazione.

Art. 13 Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano è nominato dall'Arcivescovo Metropolita, su proposta del Consiglio Diocesano e il suo mandato non può durare più di due trienni.
2. Coordina l'attività della Presidenza Diocesana;
3. Convoca e presiede il Consiglio Diocesano;
4. Presiede l'Assemblea Diocesana;
5. Cura e garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'intera Associazione Diocesana;
6. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione Diocesana.

Art. 14 I Movimenti diocesani

1. L'AC, interessandosi alle persone nei momenti fondamentali della loro vita e credendo fermamente che nessun luogo è estraneo alla proposta del Vangelo, può, qualora particolari esigenze locali lo richiedano, creare dei Movimenti che abbiano, come obiettivo primario, la formazione e l'azione pastorale diretta a particolari soggetti e/o a specifici ambienti di vita.
2. Anche un congruo numero di soci ha la facoltà di proporre al Consiglio Diocesano, per il tramite della Presidenza Diocesana, la creazione di un Movimento, allo scopo di attuare un'azione missionaria più concreta ed incisiva nel proprio territorio.
3. Il riconoscimento del Movimento da parte del Consiglio diocesano è subordinato alla presentazione, da parte del Movimento stesso, di una "carta di identità" che espliciti:
 - a) la condivisione della natura, delle finalità e della struttura dell'Azione Cattolica;

- b) il desiderio di costituirsi allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
 - c) l'opzione di un ambito specifico e significativo nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l'animazione cristiana delle culture e degli ambienti;
 - d) il rapporto stabile, reciproco e organico con l'Associazione diocesana e le Associazioni parrocchiali;
 - e) un impegno formativo che si collochi nel quadro organico del progetto formativo dell'Associazione;
 - f) la partecipazione del segretario del Movimento alla vita delle équipes diocesane di riferimento come fascia di età;
 - g) la presenza degli aderenti al Movimento in più Associazioni Parrocchiali.
4. La costituzione del Movimento avviene con deliberazione del Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana.
5. I movimenti vengono riconosciuti dal Consiglio Diocesano in conformità alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Nazionale e del presente Atto Normativo
6. L'adesione dei membri del movimento si esprime ordinariamente per il tramite dell'Associazione parrocchiale di appartenenza; soltanto nel caso in cui l'AC non sia presente nella parrocchia di appartenenza dell'aderente al Movimento, è possibile esprimere un'adesione diocesana.
7. Il Consiglio diocesano garantisce ai Movimenti la realizzazione di rapporti organici che rendano la missione propria dei Movimenti patrimonio comune di tutta l'Associazione.

Art. 15 Gli organi dei movimenti diocesani

1. Gli organi dei Movimenti sono: il segretario e la consulta.
2. Il Segretario e la Consulta vengono eletti ogni 3 anni dal Congresso di tutti i soci aderenti al Movimento.
3. Il segretario è membro di diritto del Consiglio Diocesano e dura in carica per non più di due trienni.

4. Il Movimento può istituire, qualora ne ravvisi la necessità, diversi livelli di partecipazione dei propri aderenti alle sue proposte che faranno parte integrante del programma associativo annuale dell'Azione Cattolica Diocesana, tenendo conto della particolarità del territorio e delle esigenze emergenti a tutti i livelli di impegno in campo lavorativo.

Gli Assistenti nell'Associazione Diocesana

Art 16 Presenza e compito

1. La presenza dell'Assistente, all'interno dell'ACI, è segno visibile e concreto della comunione dell'Associazione con l'Arcivescovo e la Chiesa locale.
2. L'assistente esplica ad ogni livello associativo la sua opera di collaboratore alla missione episcopale, partecipando alla vita dell'Associazione Diocesana e sostenendone l'apostolato e l'impegno. Egli segue, con particolare cura, il percorso spirituale dei soci, accompagnandoli, con paterna attenzione, alla scoperta e alla piena espressione della loro vocazione specifica.

Art 17 Il Collegio Diocesano Assistenti

1. A livello diocesano, è costituito il Collegio Assistenti, nominato dall'Arcivescovo ogni tre anni e composto dal Sacerdote Assistente unitario che lo convoca e lo presiede e da altri assistenti nominati in ragione delle diverse fasce d'età e ambiti di vita.
2. Il Collegio Assistenti partecipa attivamente alla vita associativa a tutti i livelli attraverso gli organi rappresentativi.
3. Il Collegio Assistenti promuove in collaborazione con la Presidenza Diocesana iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza dell'Associazione e della sua singolare "ministerialità" da parte dei sacerdoti, degli studenti del Seminario, dei religiosi e delle religiose nonché dei ministri ordinati.
4. Il Collegio si riunisce nella sede del CER di Catanzaro c/o il Seminario Regionale S.Pio X.

Vita associativa parrocchiale ed interparrocchiale

Art 18 L'Associazione parrocchiale

1. L'Associazione Parrocchiale costituisce lo strumento attraverso il quale l'Associazione Diocesana attua la sua missione, adattandola alle specifiche peculiarità ed esigenze del territorio, in stretta collaborazione con il parroco e con il Consiglio Pastorale parrocchiale nel quale è presente con uno o più delegati indicati al Parroco dal consiglio parrocchiale di Azione Cattolica .
2. Tutta la vita dell'associazione parrocchiale è improntata all'unitarietà e alla familiarità tra i suoi membri, conformandosi al modello delle prime comunità cristiane.
3. Per le esigenze legate ai cammini di formazione, vengono costituiti in essa gruppi e percorsi specifici per età, condizioni di vita, appropriazione della fede. I gruppi si caratterizzano per la presenza di una pluralità di figure educative, secondo le indicazioni del progetto formativo, e per una forte tensione spirituale e missionaria. I gruppi costituiti dialogano tra loro ed anche con le altre aggregazioni laicali presenti in parrocchia per la realizzazione di attività comuni.
4. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono: l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

Art 19 L'Assemblea parrocchiale

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: viene convocata di norma dal Consiglio parrocchiale, o da 1/3 dei soci. All'inizio di ogni anno associativo approva le linee fondamentali del cammino parrocchiale, adattando alle peculiarità ed alle esigenze del territorio di riferimento il programma diocesano. Si può riunire in relazione ai particolari momenti della vita comunitaria, per occasioni di confronto tra aderenti o per decisioni straordinarie.
2. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio Parrocchiale e designa il nome del Presidente da proporre all'Arcivescovo per la nomina e la consegna del mandato durante l'assemblea diocesana elettiva, seguendo le prescrizioni dell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Diocesano, nonché dall'art. 19 comma 5 dello Statuto .
3. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni i delegati che partecipano con diritto di voto all'assemblea diocesana elettiva. Tali rappresentanti sono: Il presidente Parrocchiale, e altri tre rappresentanti appartenenti ai settori esistenti in parrocchia, nonché un ulteriore rappresentante ogni 50 soci, compresa l'ACR.

Art 20 Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale si riunisce almeno quattro volte l'anno ed è composto da tre rappresentanti dei giovani, tre rappresentanti degli adulti e da tre rappresentanti degli educatori ACR, nonché dal Presidente Parrocchiale.
2. Esso cura l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione parrocchiale. Ha la responsabilità della vita ordinaria dell'Associazione, ne promuove la missionarietà e attua le linee fondamentali del cammino parrocchiale deliberate dall'Assemblea.
3. Entrano a far parte del Consiglio Parrocchiale, senza diritto di voto, un segretario ed un amministratore, designati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
4. Le associazioni parrocchiali, in relazione al numero dei soci e alle esigenze parrocchiali, possono chiedere al Consiglio diocesano l'autorizzazione ad aumentare o ridurre il numero dei consiglieri e possono stabilire che le funzioni di amministratore vengano svolte dal segretario.

Art 21 Il Presidente Parrocchiale

1. Il Presidente Parrocchiale rappresenta l'Associazione parrocchiale nei rapporti con l'Associazione diocesana ed in tutte le realtà ecclesiali nelle quali l'Associazione parrocchiale è chiamata a partecipare, compreso il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
2. Il Presidente Parrocchiale rappresenta l'Associazione parrocchiale nei rapporti con le Istituzioni, previa consultazione con il Presidente diocesano.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica.
4. Egli promuove l'unitarietà associativa, curando particolarmente la partecipazione alle iniziative diocesane proposte a qualsiasi livello dall'Associazione Diocesana.

Art. 22 Le Associazioni Interparrocchiali

1. Il Consiglio diocesano può approvare, quando se ne ravvisa la necessità e con apposita deliberazione, la costituzione di Associazioni Interparrocchiali, che raggruppino i soci che fanno parte di due o più parrocchie.
2. L'iniziativa, tesa alla costituzione di un'Associazione Interparrocchiale, può essere assunta sia dal consiglio diocesano, che si fa in questo modo interprete delle richieste

dei soci sopra menzionati, sia dai Presidenti delle Associazioni parrocchiali interessate.

3. Prima di procedere alla delibera che approva la costituzione dell' Associazione Interparrocchiale, il Consiglio diocesano deve acquisire il parere dei parroci e valutare l'esistenza di particolari ed effettive esigenze legate alla realtà socio-territoriale delle parrocchie interessate.
4. La delibera del Consiglio diocesano deve essere sempre preceduta dalla richiesta o dal parere favorevole dei Consigli parrocchiali, laddove esistenti, delle associazioni che intendono riunirsi nell'Associazione interparrocchiale.
5. L'adesione all'associazione interparrocchiale rafforza il legame del socio con la parrocchia di riferimento, nella quale lo stesso continua a collaborare, animando con il servizio e la testimonianza la vita della comunità

Art. 23 Gli Organi delle Associazioni Interparrocchiali

Gli Organi dell'Associazione Interparrocchiale sono: l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.

Art. 24 l'Assemblea Interparrocchiale

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno ed è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione Interparrocchiale: di norma viene convocata di norma dal Consiglio interparrocchiale, o da 1/3 dei soci. All'inizio di ogni anno associativo approva le linee fondamentali del cammino parrocchiale, adattando alle peculiarità ed alle esigenze del territorio di riferimento il programma diocesano. Si può riunire in relazione ai particolari momenti della vita comunitaria, per occasioni di confronto tra aderenti o per decisioni straordinarie.
2. L'Assemblea interparrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio Interparrocchiale e designa il nome del Presidente da proporre all'Arcivescovo per la nomina e la consegna del mandato durante l'assemblea diocesana elettiva, seguendo le prescrizioni dell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Diocesano nonché dall'art. 19 comma 5 dello Statuto. Elegge altresì due rappresentanti per ogni gruppo interparrocchiale con diritto di voto all'assemblea diocesana elettiva.

Art 25 Il Consiglio Interparrocchiale

1. Il Consiglio interparrocchiale è composto da tre rappresentanti dei giovani, tre rappresentanti degli adulti e da tre rappresentanti degli educatori ACR, nonché dal Presidente interparrocchiale.
2. Il Consiglio cura l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione interparrocchiale; ha la responsabilità della vita ordinaria dell'Associazione e ne promuove la missionarietà; attua le linee fondamentali del cammino interparrocchiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea interparrocchiale.
3. Il Consiglio promuove particolarmente lo svolgimento di attività che interessano tutte le parrocchie riunite nell'Associazione interparrocchiale, tenendo conto delle indicazioni dei Consigli Pastorali di riferimento.
4. Tutte le parrocchie che compongono l'Associazione interparrocchiale devono essere rappresentate in Consiglio, in misura proporzionale al numero dei soci residenti nelle stesse.
5. Entrano a far parte del Consiglio interparrocchiale, senza diritto di voto, un segretario ed un amministratore, designati dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
6. Il Consiglio interparrocchiale provvede, inoltre, a designare i rappresentanti dell'Associazione all'interno dei Consigli Pastorali delle parrocchie di riferimento, in armonia con gli statuti dei consigli pastorali, individuando gli incaricati in ragione della residenza nel territorio parrocchiale o, comunque, in considerazione del particolare legame tra il delegato e la parrocchia.

Art 26 Il Presidente Interparrocchiale

1. Il Presidente interparrocchiale rappresenta l'Associazione nei rapporti con l'Associazione diocesana ed in tutte le realtà ecclesiali, nelle quali l'Associazione parrocchiale è chiamata a partecipare.
2. Il Presidente interparrocchiale rappresenta l'Associazione interparrocchiale nei rapporti con le Istituzioni, previa consultazione con il Presidente diocesano.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Interparrocchiale di Azione Cattolica.
4. Egli promuove l'unitarietà associativa, curando particolarmente la partecipazione alle iniziative diocesane proposte a qualsiasi livello dall'Associazione Diocesana.

Art., 27 Gli Assistenti nell'Associazione Parrocchiale ed Interparrocchiale

1. A livello parrocchiale, il parroco è l'assistente dell'Associazione parrocchiale. Egli può delegare un altro sacerdote come assistente dell'intera Associazione o di una o più fasce.
2. Nell'Associazione interparrocchiale, l'assistente è indicato dai sacerdoti delle parrocchie che rientrano nell'Associazione Interparrocchiale.

PARTE III - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 28 Risorse e patrimonio

1. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, compresi i soci, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da rendite di beni mobili e immobili, pervenute all'Associazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche mediante il ricorso a sovvenzioni, finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al Patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. L'Associazione può, in armonia con le proprie finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e può accettare, anche con beneficio d'inventario, lasciti testamentari. Il Presidente diocesano attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29 Contributi associativi ordinari

1. I contributi associativi, dovuti da ciascun socio, sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana, con riferimento all'Associazione Nazionale e all'Associazione Diocesana di appartenenza;
2. Il Consiglio diocesano, ogni anno, stabilisce la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione diocesana, secondo i criteri di cui all'art. 28 del regolamento Nazionale;
3. La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare annualmente i contributi associativi, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.

Art. 30 Contributi associativi per particolari finalità

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere, in via straordinaria, alla base associativa il versamento di un particolare contributo volontario, vincolato alla realizzazione di quella specifica finalità.
2. I contributi derivanti da Enti e Istituzioni possono essere richiesti e destinati solo a particolari finalità associative definite dal Consiglio Diocesano, non potendo in alcun modo sostituire il contributo associativo ordinario.

Art. 31 Regolamenti per l'attività amministrativa dell'Associazione diocesana

1. Il Consiglio diocesano approva il regolamento di contabilità che contiene:
 - a) l'ordinamento contabile;
 - b) i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - c) i criteri e le procedure per l'acquisto eventuale di beni e servizi.

Art. 32 Funzioni del Comitato per gli Affari Economici dell'Associazione diocesana

1. Il Comitato per gli Affari Economici è presieduto dall'Amministratore e da due membri dell'associazione, nominati dal Consiglio diocesano, con competenze in materia giuridica o tecnico-amministrativa.
2. Svolge funzioni consultive in ordine:
 - a) all'elaborazione del Regolamento di contabilità;

- b) all'impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c) alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, e delle attività e dei servizi correlati, in particolare al fine della previsione di programmi ed impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
 - e) alle questioni economiche ed amministrative, sottoposte al Comitato dall'Amministratore.
3. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore, che lo presiede, almeno una volta ogni trimestre e, comunque, ogniqualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

PARTE IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Modifiche dell'Atto Normativo

1. Le modifiche del presente Atto Normativo devono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto nel corso dell'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto. Le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica dell'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace e la valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale dell'ACI.

Art. 34 Lo Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diviene operativo dopo la ratifica da parte dell'Arcivescovo.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto all'*Associazione Nazionale* e, in mancanza, ad altro ente con finalità analoga, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito l'Arcivescovo.

Art 35 Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento Nazionale, alle norme canoniche e civili applicabili in materia.